

Direzione: URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE

Area: AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G12759 del 30/09/2024

Proposta n. 32187 del 03/09/2024

Oggetto:

VVAS-2020_32. Comune di Sperlonga (LT). Verifica di assoggettabilità a VAS, art.12 del D.Lgs. n.152/2006 relativa alla variante di piano "Individuazione aree per attività collettive e modifiche al Piano Regolatore Generale, art. 4 co 5 Legge Regionale n. 36/1987". Rinvio alla procedura di VAS di cui agli artt. dal 13 al 18 del D.Lgs. n.152/2006.

OGGETTO: VVAS-2020_32. Comune di Sperlonga. Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ex art.12 del D.lgs. n.152/2006 relativa alla variante di piano “Individuazione aree per attività collettive e modifiche al Piano Regolatore Generale, art. 4 co 5 Legge Regionale n. 36/1987”

Rinvio alla procedura di VAS di cui agli artt. dal 13 al 18 del D.Lgs. n.152/2006.

Autorità Procedente: **Comune di Sperlonga (LT)**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE,
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE

Su proposta del Dirigente dell’Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica;

VISTA la Legge n.241/1990 e s.m.i. “*Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i.;

VISTO il R.R. n.1/2002 “*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*”;

VISTA la L.R. n.6/2002 “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale*”;

VISTA la L.R. n.12/2011 “*Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013*”;

VISTA la L.R. n.16/2011 “*Norme in materia ambientale e fonti rinnovabili*”;

VISTA la D.G.R. n.148/2013, con la quale è stato adottato il R.R. n.11/2013 recante la modifica all’art.20 del R.R. n.1/2002, nonché all’Allegato B del medesimo Regolamento Regionale, che, a seguito di dette modifiche, trasferisce la competenza in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) alla “*Direzione Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti*”;

VISTA la D.G.R. n.203/2018, con la quale è stato modificato il R.R. n.1/2002 con cui si è provveduto, tra l’altro, a effettuare una riorganizzazione generale dell’assetto amministrativo con decorrenza dall’1/6/2018, modificando la denominazione della Direzione competente in materia di VAS in “*Direzione regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica*”;

VISTA la Determinazione GR4100-000018 del 9/9/2021 avente ad oggetto “*Organizzazione delle strutture organizzative della Direzione regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica, denominate ‘Aree’, ‘Uffici’ e ‘Servizi’*” con la quale è stata soppressa l’Area “*Valutazione Ambientale Strategica*” e sono state rimodulate le competenze e la denominazione dell’Area “*Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica*”;

VISTO l’Atto di Organizzazione del Direttore della “*Direzione regionale Politiche Abitative e Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica*”, n.G11269 del 21/9/2021, concernente: “*assegnazione del personale non dirigenziale e conferma incarichi di posizioni organizzative alle strutture della Direzione regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica interessate dalla riorganizzazione di cui alla determinazione GR4100-000018 del 9/9/2021*”;

VISTO l'Atto di Organizzazione n. G18804 del 28/12/2022 della Direzione Regionale Affari Istituzionali e Personale con il quale è stato conferito all'ing. Ilaria Scarso l'incarico di Dirigente dell'Area "Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica";

VISTA la DGR n. 543 del 18/07/2024 con cui è stato conferito all'Ing. Emanuele Calcagni, l'incarico di Direttore della Direzione Regionale "Urbanistica e politiche abitative, pianificazione territoriale, politiche del mare";

VISTO che il Comune di Sperlonga, in qualità di Autorità Procedente, con nota prot.n. 16899 del 17/09/2020, acquisita al protocollo regionale n. 821464 del 24/09/2020, ha inviato all'Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica richiesta di attivazione della procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. n.152/2006, per la variante in oggetto;

CONSIDERATO che la competente Area "Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica" ha redatto la Relazione Istruttoria relativa alla variante indicata in oggetto, da considerarsi parte integrante della presente determinazione;

RITENUTO di dover procedere all'emissione del provvedimento di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, assoggettando la variante in oggetto alla valutazione di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n.152/2006, sulla base dell'istruttoria tecnica sopraccitata;

DETERMINA

ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. n.152/2006,

di assoggettare la variante denominata "Individuazione aree per attività collettive e modifiche al Piano Regolatore Generale, art. 4 co 5 Legge Regionale n. 36/1987", del Comune di Sperlonga (LT), **alla procedura di VAS di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n.152/2006**, secondo le risultanze di cui alla Relazione Istruttoria formulata dall'Area "Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica", da considerarsi parte integrante della presente determinazione.

Il presente provvedimento sarà inoltrato all'*Autorità Procedente*.

Il presente provvedimento è emanato in conformità alla Parte II del D.Lgs.n.152/2006 e non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesti dalle vigenti norme.

Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente, unitamente alla *Relazione istruttoria*, sul sito *web* istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dal ricevimento secondo modalità di cui al D.Lgs. n.104 del 2/7/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

il Direttore

Ing. Emanuele Calcagni

OGGETTO: **VVAS-2020_32. Comune di Sperlonga.** Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ex art.12 del D.lgs. n.152/2006 relativa alla variante di piano *“Individuazione aree per attività collettive e modifiche al Piano Regolatore Generale, art. 4 co 5 Legge Regionale n. 36/1987”*.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO che

- con nota prot.n. 16899 del 17/09/2020, acquisita al protocollo regionale n. 821464 del 24/09/2020, successivamente integrata con nota PEC acquisita al prot.n.7432 del 07/01/2021, il Comune di Sperlonga (di seguito *“Autorità Procedente”*) ha trasmesso alla scrivente Area (di seguito *“Autorità Competente”*) la documentazione per l’avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’art.12 del D.Lgs. n.152/2006, per l’*“Individuazione aree per attività collettive e modifiche al Piano Regolatore Generale, art. 4 Legge Regionale n. 36/1987”* (di seguito *“Piano”*), allegando il Rapporto Preliminare e la documentazione inerente al Piano, in formato digitale;
- Il Rapporto Preliminare di assoggettabilità a VAS allegato all’istanza contiene una proposta d’individuazione dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) da coinvolgere nella fase di consultazione;

DATO ATTO che l’Autorità Competente con nota prot. n. 179421 del 25/02/2021, ha comunicato l’elenco dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) da coinvolgere nel procedimento di seguito riportati:

- **Regione Lazio** - Direzione Regionale Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica:
 - *Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo;*
 - *Area Pianificazione Paesaggistica e di Area Vasta;*
- **Regione Lazio** - Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo:
 - *Area Tutela del Territorio;*
- **Regione Lazio** - Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette;
- **Regione Lazio** - Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti:
 - *Area Qualità dell’Ambiente;*
 - *Area Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali;*
- **Provincia di Latina;**
- **Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio - ARPA Lazio;**
- **Ministero per i Beni e le Attività Culturali MiBACT:**
 - *Segretariato Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio;*
 - *Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti;*

- **Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino meridionale;**
- **Segreteria Tecnica Operativa ATO 4 - Latina;**
- **Acqualatina S.p.a.;**
- **ASL Latina.**

PRESO ATTO che da parte dei Soggetti Competenti in materia Ambientale sono pervenuti le seguenti note/pareri:

1. **ARPA Lazio:** nota prot. n. 33421 del 21/05/2021, acquisita in pari data al prot. n. 454665;
2. **Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone e Latina:** nota prot. n. 7581- P del 30/07/2021, acquisita in pari data al prot. n. 661510 e nota prot. n. 9077 del 16/09/2021, acquisita al prot. n. 733294 del 17/09/2021;
3. **Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente, Area Protezione e Gestione della Biodiversità:** nota prot. 774244 del 13/07/2023;

L'Area Pianificazione Paesaggistica e di Area Vasta della Direzione Regionale Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica con nota prot. n. 185787 del 01/03/2021, ha comunicato di non essere competente per l'espressione del parere paesaggistico nella procedura in oggetto

DATO ATTO che

- l'Autorità Competente, con nota prot. n. 539884 del 31/05/2022, ha chiesto all'Autorità Proponente riscontro dei pareri pervenuti a tale data da parte dei Soggetti Competenti in materia Ambientale, ai sensi dell'art.12, comma 2, del D.Lgs.n.152/2006 e, contestualmente, ha richiesto eventuali ulteriori considerazioni, ai sensi dell'art.12, comma 4, del D.lgs. n.152/2006, utili alla conclusione dell'istruttoria;
- l'Autorità Procedente ha fornito riscontro alla nota regionale di cui sopra con la nota prot. 16249 del 01/07/2022 acquisita al prot. n. 654985 del 04/07/2022;
- l'Autorità Competente, con nota prot. n. 704880 del 27/06/2023, ha sollecitato all'Area regionale Protezione e Gestione della Biodiversità l'emissione del parere di Valutazione di Incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i., al fine di consentire la conclusione del procedimento;

PRESO ATTO che l'Area Protezione e Gestione della Biodiversità con nota prot. 774244 del 13/07/2023 ha espresso il proprio pronunciamento di Screening di Valutazione di Incidenza;

DATO ATTO che dal Rapporto Preliminare trasmesso dall'Autorità Procedente sono stati estrapolati e riportati in corsivo i seguenti elementi che assumono rilevanza ai fini delle conseguenti determinazioni:

La proposta in esame riguarda *“l'adeguamento delle previsioni del PRG del Comune di Sperlonga mediante l'individuazione delle attività produttive esistenti e il loro recepimento ai fini della qualificazione urbanistica.*

(...) Il quadro di riferimento normativo è costituito dall'art. 4, comma 5, della Legge Regionale n. 36/1987, come modificato dall'art. 10 comma 5 della Legge Regionale n. 7/2017...”.

La proposta *“riguarda parte della fascia costiera, dal Canale di Lago Lungo, a confine con il Comune di Fondi, alla zona a ridosso di Punta Cetarola, verso il confine con il Comune di Itri e comprende le zone urbanizzate del borgo”.*

“Il “Piano per l'individuazione delle aree produttive esistenti” si pone il duplice obiettivo di coniugare le esigenze di sviluppo turistico con la corretta fruizione della fascia costiera da parte di tutti i cittadini, e di dotarsi di uno strumento di gestione del territorio attuale ed aggiornato”.

Da quanto riportato nel RP le finalità della proposta di piano in istruttoria sono le seguenti:

1. *aggiornamento del PRG, riportando su un unico supporto le previsioni delle varianti puntuali che nel corso degli ultimi 25 anni hanno interessato il territorio comunale di Sperlonga;*
2. *ricognizione e individuazione delle attività produttive esistenti da inquadrare e qualificare sotto l'aspetto urbanistico (legata principalmente all'attività turistica balneare in relazione con il PUA degli arenili);*
3. *individuazione delle aree contigue le aree demaniali marittime da adeguare ad una destinazione urbanistica che regoli e favorisca la fruizione delle attività produttive.*

(...) Per procedere all'aggiornamento del PRG sono stati esaminati i contenuti dei piani urbanistici attuativi già approvati e analizzati, nel dettaglio, i titoli abilitativi edilizi relativi alle attività produttive, ivi inclusi gli atti e la documentazione inerente i procedimenti di approvazione della varianti puntuali ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 447/1998 (Sportello per le Attività Produttive).

Le attività produttive esistenti sono state quindi suddivise secondo destinazione e tipologia (Turistico-Ricettive, Turistico-Ricettive all'aperto, Produttive/Direzionali, Commerciali). Inoltre, sono state individuate e perimetrate le aree contigue al litorale da adeguare ad una destinazione urbanistica che regoli e favorisca la fruizione delle attività produttive turistiche esistenti, in particolar modo le attività turistico-ricreative presenti sulle aree demaniali marittime e previste dal vigente Piano di Utilizzazione degli Arenili.

(...) Le attività produttive esistenti, in coerenza con la zonizzazione di PRG e delle relative Norme Tecniche, sono state distinte con le seguenti categorie/sottozone:

Sottozona F4 TR – SERVIZI PRIVATI - STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE;

Sottozona F4 SC – SERVIZI PRIVATI - STRUTTURE COMMERCIALI;

Sottozona F4 PD – SERVIZI PRIVATI - STRUTTURE PRODUTTIVE/DIREZIONALI;

Sottozona G3 - STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE ALL'APERTO - CAMPEGGI.

Le aree da destinare a servizio delle attività produttive turistiche sono state distinte con la seguente nuova categoria/sottozona:

– Sottozona G2a – AREE A SERVIZIO DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE TURISTICHE

In tali aree costiere sono consentite azioni di recupero paesaggistico mediante l'eliminazione delle strutture estranee al paesaggio non autorizzate.


Inoltre, in tali aree, solo se collegate e a servizio di attività produttive turistico-commerciali e/o attività turistico-ricreative, sono consentite le seguenti opere di sistemazione esterna a servizio alle suddette attività e strettamente indispensabili alla loro fruizione:

- Percorsi pedonali e ciclabili;*
- Aree gioco;*
- Aree solarium e benessere;*
- Aree di sosta;*

Tali opere, secondo quanto specificato nella relazione del Piano, dovranno essere realizzate mirando alla valorizzazione paesaggistica dei luoghi, utilizzando materiali naturali e senza modificare la permeabilità dei suoli.

La proposta di Piano, limitandosi alla mera individuazione e perimetrazione delle strutture produttive esistenti, tutte legittime e munite di titolo abilitativo, non determina pertanto alcun incremento della capacità insediativa del PRG e non comporta alcun aumento delle volumetrie e delle superfici esistenti.

Si riporta di seguito uno stralcio cartografico della Tavola P03 allegata alla proposta in esame relativamente alle attività produttive ricadenti in “zone di piano non congruenti con la destinazione d’uso concessa”, come descritto nel R.P.:



STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE

Cod. Id.	Attività Produttiva
TR01	Residence Costa di Kalr Ed C/n
TR02	Grand Hotel La Playa
TR03	Fiorillo Park Hotel
TR04	Ostello della Gioventù
TR05	Hotel Stella del Tirreno
TR06	Hotel Grotta di Tiberio
TR07	Hotel Torre Capoverde
TR08	Hotel Tiberius
TR09	Hotel Miralago
TR10	Hotel La Nave



STRUTTURE COMMERCIALI

Cod. Id.	Attività Produttiva
SC01	Laghetto Living
SC02	Salata
SC03	Bar Talano
SC04	Di Fazio
SC05	De Simone M.
SC06	Capotosto
SC07	Rosol
SC08	La Casella
SC09	Di Manno



STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE ALL'APERTO - CAMPEGGI

Cod. Id.	Attività Produttiva
CA01	Camping Nauti-Bus



STRUTTURE PRODUTTIVE E DIREZIONALI

Cod. Id.	Attività Produttiva
PD01	Guglietta
PD02	De Simone R.
PD03	Centro Nauticar

Di seguito si riporta uno stralcio cartografico della Tavola P04 allegata alla proposta in esame in cui sono state individuate le “aree contigue alle aree di costa da destinare a servizio delle attività produttive turistiche. Si tratta principalmente di aree che occupano la fascia retro-costa sia del litorale di ponente che quello di levante e che hanno attualmente una destinazione urbanistica di Zone omogenea E”, come descritto nel R.P.:



**Aree a servizio di
Attività Produttive**



CONSIDERATO che nel Rapporto Preliminare sono richiamati i seguenti strumenti di pianificazione sovraordinata, per i quali sono presenti contenuti dedicati all'analisi di coerenza esterna:

Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.):

Il RP e la documentazione di piano sono stati realizzati antecedentemente all'approvazione del PTPR avvenuta con Delibera di Consiglio Regionale n. 5 del 21 aprile 2021 (BURL 56 suppl.2 del 10/06/2021).

Nel RP alle pagine 14 e 15 per ogni struttura produttiva rilevata vengono individuati i paesaggi secondo quanto indicato nella tavola A del PTPR che di seguito si riportano:

- Paesaggio Agrario di Rilevante Valore;
- Paesaggio degli Insediamenti Urbani;
- Paesaggio Naturale di Continuità;
- Paesaggio Naturale;
- Paesaggio Naturale Agrario.

La verifica paesaggistica della proposta con il PTPR viene rappresentata nella tavola A03 - *inquadramento su PTPR approvato (Tavv. A e B)*, e in riferimento alla coerenza con le Tavole di PTPR vi sono anche diversi elaborati cartografici di dettaglio sulle zone di Piano divise per tipologia, come di seguito elencato:

Strutture turistico-ricettive

TR01 (*Residence Costa Kair ed Din*);

TR02 (*Grand Hotel La Playa*);

TR03 (*Fiorelle Park Hotel*);

TR04 (*Ostello della Gioventù*);

TR05 (*Hotel Stella del Tirreno*);

TR06 (*Hotel Grotta di Tiberio*);

TR07 (*Hotel Torre Capovento*);

TR08 (*Hotel Tiberius*);

TR09 (*Hotel Miralago*);

TR10 (*Hotel La Nave*);

Strutture turistico-ricettive all'aperto (Campeggi)

CA01 (*Camping Nord Sud*);

Strutture produttive e direzionali

PD01 (*...omissis...*);

PD02 (*...omissis...*);

PD03 (*Centro Nauticar*);

Strutture commerciali

SC01 (*Laghetto living*);

SC02 (*...omissis...*);

SC03 (*Bar Talano*);

SC04 (*...omissis...*);

SC05 (*...omissis...*);

SC06 (*...omissis...*);

SC07 (*...omissis...*);

SC08 (*La Casetta*);

SC09 (*...omissis...*);

Da una verifica d'ufficio sulla tavola B del PTPR il territorio compreso nella variante presentata risulta interessato dai seguenti vincoli:

- ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera a) del DLgs 42/04 - DM 22/05/1985
- ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera b) del DLgs 42/04 e art.142 comma 1 lett.a) - *Protezione delle fasce costiere marittime* e lett.b) *Protezione delle coste dei laghi e lett. m) - Protezione delle zone di interesse archeologiche* ;
- ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera c) del DLgs 42/04 – *i beni puntuali e lineari testimonianza dei caratteri identitari archeologici e storici e relativa fascia di rispetto*;

Riguardo la presenza degli usi civici sulle aree considerate dalla proposta, il Comune di Sperlonga ha attestato l'inesistenza con la nota acquisita al protocollo regionale n. 16249 del 01/07/2022;

CONSIDERATO che nel RP sono richiamati, oltre al PTPR, i seguenti strumenti di pianificazione sovraordinata per i quali è stata esaminata l'analisi di coerenza esterna, verificata dall'Autorità Competente, tenuto conto anche del contributo fornito da ARPA Lazio:


Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria (PRQA): Con riferimento alla classificazione delle zone e Comuni ai fini della tutela della salute umana, secondo l'aggiornamento della D.G.R. 15 marzo 2022, n. 119, il Comune di Sperlonga è classificato in "classe 2";

Piano di Assetto Idrogeologico (PAI): nel RP viene riportato che *"si evince che solo l'area collocata alle spalle del Lago Lungo, e quella definita dal corso d'acqua Torrente Fossato, sono qualificate rispettivamente di attenzione idraulica (artt. 9 e 27) e di Pericolo A1 (c. 2 art. 7 e art. 23). Le suddette aree non sono tuttavia in alcun modo interessate dalle previsioni del Piano in esame"*. Da una verifica d'ufficio sulla cartografia del PAI denominata "Aree sottoposte a tutela per dissesto idrogeologico – Tav. 2.12 Sud" risulta che l'area in cui è ubicata la struttura turistico ricettiva TR06 è parzialmente sovrapposta ad una zona R4, come di seguito visualizzato:

Stralcio PAI



Stralcio Tav. P03



Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTAR): come riportato nel RP *"Nell'elaborato del Piano di Tutela delle Acque Regionali (PTAR), approvato con Delibera di Consiglio Regionale n.18 del 23.11.2018, pubblicato sul BURL n 103 del 20.12.2018, le aree d'intervento ricadono nel Bacino n.29 Fondi – Itri"*;

Piano di Zonizzazione Acustica (PZA): Da quanto rilevato da ARPA Lazio il Comune di Sperlonga non ha un Piano di Zonizzazione Acustica approvato, tuttavia nel RP viene evidenziato che *"Le aree oggetto di studio ricadono in parte in classe I, ovvero "Aree particolarmente protette"1, i cui i valori limite del livello sonoro equivalente sono di 50 db (A) per il periodo diurno e 40 db (A) per il periodo notturno, e in parte in classe II,*

ovvero "Aree prevalentemente residenziali"², i cui i valori limite del livello sonoro equivalente sono di 55 db (A) per il periodo diurno e 45 db (A) per il periodo notturno".

TENUTO CONTO dei pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, che risultano pervenuti alla data di redazione del presente provvedimento, in particolare:

- **ARPA Lazio**

1. ARIA (ATMOSFERA):

(...), si evidenzia che la situazione che caratterizza il Comune in esame nel periodo preso in considerazione (2017-2019), non mostra criticità.

Visto che il piano ha come obiettivo una riduzione consumi energetici degli impianti e dell'involucro edilizio per migliorare lo stato di qualità dell'aria (rif. R.P. pag.43).

Visto che "Le politiche adottate dal Comune di Sperlonga nel corso degli ultimi venti anni, incentivanti la mobilità dolce e l'utilizzo dei mezzi elettrici, hanno comunque ridotto il traffico veicolare urbano e, conseguentemente, la potenziale emissione di inquinanti".

Visto che "Gran parte delle strutture e delle attività produttive censite nella proposta di Piano sono servite dalla rete ciclo-pedonale esistente, e di progetto, e pertanto le stesse potranno contribuire ad incentivare l'utilizzo di mezzi di trasporto ad emissione zero con il conseguente decongestionamento, soprattutto nel periodo estivo, del traffico veicolare (rif. R.P. pag.39.),

Considerato quanto sopra esposto si ritiene che l'impatto del Piano su tale matrice sia poco significativo.

Nella fase di cantiere dovranno essere adottate idonee misure mitigative al fine di ridurre le emissioni polverose diffuse secondo le disposizioni del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria.

2. RISORSE IDRICHE:

Con riferimento alla matrice acqua (...) l'area del piano ricade nei sottobacini Afferenti Rio d'Itri 1 e Rio d'Itri 2 con classe di qualità "sufficiente" riferito al triennio 2011-2014 e stato chimico "non buono". Nell'area in esame è quindi presente una criticità ambientale inerente alle risorse idriche che necessita di specifica attenzione in quanto l'obiettivo di qualità da perseguire è il raggiungimento del "Buono" stato di qualità delle acque entro il 2015 (2000/60/CE). Dovranno essere, quindi attuate tutte le misure per la tutela delle acque in coerenza con le NTA del Piano di Tutela delle acque.

Si evidenzia di quanto dichiarato nel R.P. (rif. pag.22) "Come già segnalato la variante di piano interessa solo ed esclusivamente strutture produttive esistenti, tutte munite di allaccio all'acquedotto pubblico, con recapito dei reflui nella fognatura comunale. Pertanto, in fase di esercizio si esclude qualsiasi ulteriore pressione o impatto sulla componente".

Per le nuove opere di sistemazione esterna in particolare per le aree solarium e benessere (Rif pag.14 del R.P) si demanda alle competenze del Gestore del Servizio Idrico Integrato e si evidenzia che poiché la depurazione delle acque rappresenta un fattore di pressione importante, deve essere previsto il collettamento degli scarichi idrici presso la pubblica fognatura.

3. SUOLO:

Si prende atto di quanto riportato nel R.P. pag. 23 "Come segnalato nel citato studio geologico le previsioni del piano relative alle strutture produttive esistenti non comporta ulteriori sistemazioni in termini di nuova edificazione e pertanto, anche da un punto di vista prettamente vincolistico, si può dedurre che l'attuale assetto non risente di alcuna incompatibilità" e si considera che il comune di Sperlonga (dato 2018) ha una percentuale di suolo consumato sulla superficie amministrata pari a 10,2 % (fonte: SNPA), stesso valore del livello percentuale di suolo consumato dalla provincia di Latina che risulta pari al 10,2%.

Si evidenzia che per le future opere di sistemazione esterna, si ritiene che l'impatto potrebbe essere poco significativo adottando idonee soluzioni che portino ad una diminuzione del consumo di suolo e limitino gli impatti che possono generare processi di degradazione del suolo.

4. RIFIUTI:

L'attuale livello percentuale di raccolta differenziata del Comune di Sperlonga e si evidenzia che nel corso degli anni ha raggiunto il 76 % di raccolta differenziata (dato 2019 fonte Catasto rifiuti urbani ISPRA e O.R. So Lazio - Osservatorio Rifiuti Sovraregionale Lazio), valore che risulta in linea con gli obiettivi normativi fissati dall'art. 205 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Considerato che le attività interessate dalla variante sono già esistenti, non si ha un incremento antropico e la variante non comporta variazioni nella produzione di rifiuti (rif. scheda di screening). Visto, inoltre l'attuale livello percentuale della raccolta differenziata, si ritiene che l'impatto possa essere poco significativo per la matrice di interesse.

5. RUMORE (INQUINAMENTO ACUSTICO):

(...) si evidenzia che il Comune di Sperlonga non ha il Piano di Zonizzazione Acustica. Considerando che la componente acustica relativa al Piano in oggetto, sarà sicuramente maggiore nel periodo di adeguamento urbanistico, si ritiene, che bisognerà porre particolare attenzione anche a tale fase, e mettere in campo le adeguate misure di mitigazione per abbattere il rumore.

• **Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone e Latina**

La Soprintendenza ha comunicato quanto segue:

- ✓ Con nota prot. n. 7581- P del 30/07/2021, acquisita in pari data al prot. n. 661510, viene indicato che *“preso atto della carenza documentale, sia in riferimento al Rapporto Preliminare Ambientale che in relazione agli elaborati progettuali trasmessi, in quanto sono assenti:*
 - *esaustive valutazioni storiche- archeologiche del contesto di riferimento e approfondimenti su eventuali interferenze/ debolezze con beni architettonici e archeologici;*
 - *misure di salvaguardia di aree paesaggistiche e archeologiche tutelate;*
 - *certificazione comunale sull'inesistenza di usi civici e/o diritti collettivi;*
 - *specifici fotoinserimenti;*
 - *sovrapposizione delle tavole di piano alle tavole A, B, C, D del PTPR recentemente approvato;*
 - *indicazione delle modalità di intervento del piano caso per caso, in quanto è previsto. Il parere paesaggistico preliminare alla variante;*
 - *eventuali previsioni edificatorie della variante urbanistica.*

(...) ritiene che la proposta variante urbanistica sia da rinviare alla procedura di Valutazione ambientale strategica di cui all'art. 13 del D.lgs. 42/2004, per cui il nuovo Rapporto Ambientale, per quanto di stretta competenza di questa Amministrazione deve definire la specifica conformità delle nuove previsioni proposte in variante al PRG, in relazione agli strumenti di pianificazione paesaggistica.

✓ con nota prot. n. 9077 del 16/09/2021, acquisita al prot. n. 733294 del 17/09/2021, relativa all'espressione del parere archeologico definitivo ha precisato quanto segue:

(...) questa Soprintendenza, per quanto di competenza archeologica, anticipa sin d'ora, che ogni futura modifica, anche minima, prevista dal Piano sull'attuale stato dei luoghi, da effettuarsi in area sottoposta a vincolo archeologico, dovrà essere preventivamente sottoposta all'esame della Scrivente per l'eventuale approvazione.

Si precisa, inoltre, che il presente parere non costituisce legittimazione di immobili realizzati in area vincolata successivamente alla imposizione del vincolo e privi delle necessarie autorizzazioni.

TENUTO CONTO che l'Autorità Procedente con nota prot. 16249 del 01/07/2022, acquisita al prot. n. 654985 del 04/07/2022, ha dato riscontro dei pareri SCA acquisiti, dei quali di seguito si riportano le relative modalità di recepimento:

- ✓ verso le osservazioni dell'ARPA LAZIO Servizio Tecnico – Area Informazioni e Reporting Ambientale Prot. comunale 9093 del 21/05/2021
 - *ARIA - L'impatto del Piano su tale matrice è poco significativo*
 - *RISORSE IDRICHE - Si evidenzia quanto dichiarato nel R.P. “Come già segnalato la variante di piano interessa solo ed esclusivamente strutture produttive esistenti, tutte munite di allaccio all'acquedotto pubblico, con recapito dei reflui nella fognatura comunale. Pertanto, in fase di esercizio si esclude qualsiasi ulteriore pressione o impatto sulla componente”. Per le nuove opere di sistemazione esterna non sono previsti scarichi idrici ed inoltre e non è consentita la modifica della permeabilità dei suoli.*



- *SUOLO - Per le future opere di sistemazione esterna, verranno adottate idonee soluzioni che garantiscono una diminuzione del consumo di suolo e limitino gli impatti che possano generare processi di degradazione del suolo, ed inoltre non è consentita la modifica della permeabilità dei suoli.*
 - *RIFIUTI - L'impatto del Piano su tale matrice è poco significativo.*
 - *RUMORE (INQUINAMENTO ACUSTICO) - Non si rilevano criticità.*
- ✓ *verso le osservazioni della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone e Latina note prot. n. 9077 del 16/09/2021 e prot. n.7581 del 30/07/2021:*
- (...) con riferimento alle osservazioni presentate si evidenzia in linea generale che la variante di piano riguarda: la classificazione di una serie di strutture (attività produttive) esistenti e già munite titolo abilitativo, in zone urbanistiche coerenti con la destinazione d'uso concessa, la classificazione di aree da destinare a servizio delle attività produttive turistiche. Inoltre, per quanto riguarda le valutazioni e gli aspetti archeologici del contesto di riferimento, si rimanda al parere su riportato (n. 2 – dal quale non emergono criticità), trasmesso in seguito alla presa visione degli elaborati di piano e sopralluogo effettuato dal Funzionario.*
- (...) Si provvede ad allegare alla presente il certificato sull'inesistenza di usi civici e/o diritti collettivi.*
- (...) Con riferimento ai richiedi foto-inserimenti, inquadramenti del PTPR, modalità di intervento e previsioni edificatorie, si evidenzia: che tutte le attività produttive inserite sono esistenti, legittime con idoneo titolo abilitativo e per le stesse la variante urbanistica non riguarda nuove previsioni edificatorie. Le sovrapposizioni del PTPR sono riportate (per ciascuna struttura) negli elaborati di piano P03.01, P03.02, P03.03, P03.04, P04.01 con le relative norme di valorizzazione delle singole unità di paesaggio che consentono sempre il recupero ed il mantenimento delle strutture esistenti.*
- (...) La variante in esame, individua tutte quelle attività produttive che, seppur munite di titolo abilitativo, ricadono in zone di piano non congruenti con la destinazione d'uso concessa.*
- (...) Si tratta in sostanza di impianti e strutture edilizie diffuse sul territorio comunale, a destinazione prevalentemente commerciale e/o turistico ricettiva, che non hanno trovato specifica classificazione nell'ambito delle zone omogenee di PRG. Tra questi sono presenti strutture alberghiere storiche, risalenti agli anni 60/70, regolarmente in esercizio.*
- Si precisa che tutte le attività produttive censite ed individuate negli elaborati grafici sono:*
- *esistenti e munite di titolo abilitativo, con specifico riconoscimento dell'attuale destinazione d'uso;*
 - *localizzate in aree fornite di tutte le opere di urbanizzazione primaria;*
 - *dotate di aree di parcheggio, verde e servizi pertinenziali, che soddisfano ampiamente i fabbisogni degli utenti e che non incidono sugli standard reperiti sul territorio comunale.*
- ... Infine, la proposta di modifica del vigente PRG consiste in:*
- *mero adeguamento della tavola di zonizzazione su base cartografica aggiornata (CTR) delle previsioni contenute nelle varianti al PRG;*
 - *classificazione delle attività produttive esistenti in categorie urbanistiche coerenti al titolo edilizio abilitativo rilasciato;*
 - *classificazione delle nuove aree da destinare a servizio delle attività produttive turistiche.*
- (...) Nella disciplina della nuova classificazione sono consentiti interventi diretti con le modalità di cui all'art. 3 co. 1 lett. a), b), c), d) del D.P.R. n.380/2001 e ss.mm.ii., fatte salve le eventuali prescrizioni e limitazioni dettate da piani e normative sovraordinate.*
- In tali aree, solo se collegate e a servizio di attività produttive turistico-commerciali e/o attività turistico-ricreative, sono consentite le seguenti opere di sistemazione esterna a servizio alle suddette attività e strettamente indispensabili alla loro fruizione:*
- *Percorsi pedonali e ciclabili;*
 - *Aree gioco;*
 - *Aree solarium e benessere;*
 - *Aree di sosta;*
- Tali interventi sono consentiti previa valutazione di compatibilità paesistica da documentare dettagliatamente nella relazione paesaggistica.”*

TENUTO CONTO che a pagina 3 del Rapporto Preliminare viene evidenziata l'interferenza marginale della proposta con *"alcune zone ricadenti nell'area SIC Lago Lungo IT6040011 e SIC/ZPS Costa Rocciosa tra Sperlonga e Gaeta IT6040022"* e che la proposta interessa ambiti limitrofi alla Zona di Protezione Speciale IT6040043 *"Monti Ausoni e Aurunci"* (Lago San Puoto);

CONSIDERATO che l'Area regionale Protezione e Gestione della Biodiversità con prot. 774244 del 13/07/2023 ha espresso il proprio pronunciamento di screening di Valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i., comunicando di non assoggettare la proposta in esame alla fase di Valutazione appropriata, a condizione che *"Eventuali futuri interventi previsti dalle previsioni di piano a servizio di attività produttive turistico-commerciali e/o attività turistico-ricreative dovranno essere sottoposti a specifiche istanze di Valutazione d'incidenza"*;

CONSIDERATO che:

- L'istruttoria tecnica è stata condotta sulla base delle informazioni fornite e contenute nella documentazione agli atti, di cui il professionista redattore del Rapporto Preliminare ha asseverato la veridicità con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n.445/2000, presentata contestualmente all'istanza di avvio della procedura;
- Lo strumento pianificatorio oggetto della presente verifica non risulta chiaramente definito; da una parte la proposta si pone come variante al PRG vigente, introducendo nuove classificazioni urbanistiche sulle aree caratterizzate da attività produttive già esistenti ed a servizio delle stesse, dall'altra costituisce un aggiornamento del PRG con *"le previsioni delle varianti puntuali che nel corso degli ultimi 25 anni hanno interessato il territorio comunale di Sperlonga"*, come riportato nel RP;
- Nel RP viene riportato che *"Tale adeguamento rappresenta e cristallizza organicamente le previsioni di alcuni piani di settore (PUA, Piano della mobilità), dei Programmi Integrati e di alcune varianti puntuali approvate dall'Amministrazione Comunale nel corso degli ultimi anni"*;
- Nel RP viene riportato che la variante viene proposta in attuazione dell'art.4 comma 5 della LR 36/87, che dispone: *"...5. I comuni individuano le aree da destinare, in variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti, all'insediamento di impianti per lo svolgimento delle attività elencate all'articolo 1, comma 1, lettera i) del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (lett. i)... «attività produttive»: le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, di cui alla lettera b), comma 3, dell'articolo 38 del decreto-legge"*; tuttavia le principali finalità dichiarate sono la *"ricognizione e individuazione delle attività produttive esistenti da inquadrare e qualificare sotto l'aspetto urbanistico (legata principalmente all'attività turistica balneare in relazione con il PUA degli arenili)"* e l'*"individuazione delle aree contigue le aree demaniali marittime da adeguare ad una destinazione urbanistica che regoli e favorisca la fruizione delle attività produttive"*.
- La proposta di variante ha come obiettivi quelli di *"coniugare le esigenze di sviluppo turistico con la corretta fruizione della fascia costiera..."* e di *"dotarsi di uno strumento di gestione del territorio attuale ed aggiornato"*, senza tuttavia pianificare la distribuzione delle attività produttive in relazione alla classificazione urbanistica del territorio comunale, peraltro riferendosi ad aree già trasformate;
- La proposta di variante ha tra gli obiettivi anche l'individuazione *"delle aree contigue le aree demaniali marittime da adeguare ad una destinazione urbanistica che regoli e favorisca la fruizione delle attività produttive turistiche"* e che nello specifico le stesse sono state suddivise nelle seguenti tipologie: *"Turistico-Ricettive, Turistico-Ricettive all'aperto, Produttive/Direzionali, Commerciali"*;
- La variante proposta, come indicato dall'Autorità Procedente nella nota prot. 16249 del 01/07/2022 acquisita al prot. n. 654985 del 04/07/2022, pur non riguardando nuove previsioni edificatorie ed interessando *"attività produttive esistenti e dotate di urbanizzazioni primarie"*, consente possibili future realizzazioni tra cui *"opere di sistemazione esterna a servizio di attività produttive turistico-commerciali e/o attività turistico-ricreative strettamente indispensabili alla loro fruizione, quali: percorsi pedonali e ciclabili, aree gioco, aree solarium e benessere, aree di sosta"*;
- Seppur il RP risulti carente di dati quantitativi, secondo quanto rappresentato sulla Tavola P04 allegata alla proposta in esame, le aree contigue alle aree di costa da destinare a servizio delle attività produttive

turistiche, che occupano la fascia retro-costa sia del litorale di ponente che quello di levante, appaiono di estensione superficiale molto consistente, e tale proposta non risulta supportata da un'adeguata analisi esigenziale che giustifichi la sottrazione di aree con destinazione urbanistica agricola a fronte di possibilità edificatorie apparentemente incoerenti (*Nella disciplina della nuova classificazione sono consentiti interventi diretti con le modalità di cui all'art. 3 co. 1 lett. a), b), c), d) del D.P.R. n.380/2001 e ss.mm.ii (...)* In tali aree, solo se collegate e a servizio di attività produttive turistico-commerciali e/o attività turistico-ricreative, sono consentite le seguenti opere di sistemazione esterna a servizio alle suddette attività e strettamente indispensabili alla loro fruizione: - Percorsi pedonali e ciclabili; - Aree gioco; - Aree solarium e benessere; - Aree di sosta);

- Sotto l'aspetto paesaggistico, tenuto conto della pluralità di vincoli paesaggistici presenti, la Soprintendenza ha evidenziato la necessità di approfondimenti da effettuare nelle successive fasi di VAS (es. *esaustive valutazioni storiche- archeologiche del contesto di riferimento e approfondimenti su eventuali interferenze/ debolezze con beni architettonici e archeologici; misure di salvaguardia di aree paesaggistiche e archeologiche tutelate*), solo parzialmente riscontate dalla AP nella nota prot. 16249 del 01/07/2022 acquisita al prot. n. 654985 del 04/07/2022;
- Per la componente "Risorse idriche" non è chiara la ricaduta delle opere di sistemazione esterna, in particolare per "le aree solarium e benessere" come evidenziato da ARPA Lazio, che a tal proposito ritiene necessario il collegamento degli scarichi idrici presso la pubblica fognatura, rimandando all'espressione da parte del Gestore del Servizio Idrico Integrato;
- L'Autorità Procedente ha dato riscontro al parere di Arpa Lazio precisando per la componente "Risorse idriche" che "il piano interessa solo ed esclusivamente strutture produttive esistenti, tutte munite di allaccio all'acquedotto pubblico, con recapito dei reflui nella fognatura comunale. Pertanto, in fase di esercizio si esclude qualsiasi ulteriore pressione o impatto sulla componente. Per le nuove opere di sistemazione esterna non sono previsti scarichi idrici ed inoltre non è consentita la modifica della permeabilità dei suoli";
- Per la componente "Suolo" nel parere di ARPA Lazio viene indicato che per le opere di sistemazione esterna l'impatto può essere considerato poco significativo a condizione che vengano adottate idonee soluzioni che portino ad una diminuzione del consumo di suolo, per le quali nel RP non viene fornito alcun riscontro, in quanto viene specificato che la proposta "non comporta incremento dei pesi insediativi e di consumo di suolo";
- Tuttavia il Comune di Sperlonga presenta un'elevata percentuale di consumo di suolo pari al 10,2% (dati 2018, fonte SNPA) e la proposta in esame coinvolge un'ampia estensione di aree nella fascia retro costiera attualmente a destinazione agricola;
- Per la componente "Rumore" nel parere di ARPA Lazio vengono evidenziate delle criticità relative all'attuazione della variante, con particolare riferimento al "periodo di adeguamento urbanistico";
- Nel RP viene escluso l'interessamento di zone a rischio idrogeologico nella proposta in esame, sebbene per l'area in cui è ubicata la struttura turistico ricettiva TR06 risulta una parziale sovrapposizione con una zona R4;

VALUTATO che:

- La variante interessa ampi settori del territorio comunale, e sotto l'aspetto paesaggistico risulta interessare aree caratterizzate da una pluralità di vincoli paesaggistici di cui al Dlgs 42/04 artt. 134 co. 1 lett. a), b), c) come di seguito riportato:
 - ✓ ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera a) del DLgs 42/04 - DM 22/05/1985
 - ✓ ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera b) del DLgs 42/04 e art.142 comma 1 lett.a)- *Protezione delle fasce costiere marittime e lett.b) Protezione delle coste dei laghi e lett. m) - Protezione delle zone di interesse archeologiche ;*
 - ✓ ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera c) del DLgs 42/04 – *i beni puntuali e lineari testimonianza dei caratteri identitari archeologici e storici e relativa fascia di rispetto;*
- Nel RP non è stata verificata la coerenza esterna con gli obiettivi di tutela paesaggistica (es. Utilizzo dei territori costieri compatibilmente con il valore del paesaggio, mantenimento delle aree ancora libere, Utilizzo delle risorse idriche compatibilmente con la salvaguardia della biodiversità e del sistema delle

acque inteso quale risorsa ecologica e quale elemento di connessione dei paesaggi ed elemento strutturante degli stessi) ed i fattori di rischio (es. riduzione del suolo, eccessivo uso del bene derivante dal turismo) individuati nel PTPR;

- Anche la Soprintendenza ha ritenuto che *“la proposta variante urbanistica sia da rinviare alla procedura di Valutazione ambientale strategica di cui all’art. 13 del D.lgs. 42/2004, per cui il nuovo Rapporto Ambientale, per quanto di stretta competenza di questa Amministrazione deve definire la specifica conformità delle nuove previsioni proposte in variante al PRG, in relazione agli strumenti di pianificazione paesaggistica”*;
- La variante riguarda la classificazione urbanistica delle zone occupate da attività produttive, indicando come motivazione della scelta pianificatoria la preesistenza delle stesse, senza tener conto delle ricadute delle variazioni zonizzative sulla restante pianificazione urbanistica nel contesto territoriale di riferimento, e quindi sugli impatti derivanti da un punto di vista di sostenibilità ambientale;
- L’obiettivo della proposta di variante di classificare urbanisticamente aree già occupate da attività produttive non risulta del tutto coerente con gli obiettivi derivanti dalle norme istitutive della stessa (art. 4 co. 5 LR 36/1987), ovvero l’individuazione di nuove aree da destinare ad attività produttive, a fronte di un’analisi esigenziale e della verificata assenza di aree destinate a tale scopo;
- Nel RP viene richiamata ulteriore pianificazione comunale (PUA, Piano della mobilità) per la quale non è stata analizzata la coerenza e le ricadute della variante proposta, tenuto conto che la stessa può determinare trasformazioni in relazione alla fruizione ed ai flussi turistici di determinate zone;
- Per le *“opere di sistemazione esterna”* previste dalla variante come nuovi interventi e consistenti in *“percorsi pedonali e ciclabili, aree gioco, aree solarium e benessere, aree di sosta”*, nel RP non sono state determinate le ricadute ambientali relative a variazioni delle attività previste e della conseguente fruizione turistica sia nelle aree direttamente interessate dalla variante in esame, che nel contesto territoriale di riferimento;
- Per la realizzazione delle future opere di sistemazione esterna, non sono forniti chiari elementi che consentano di verificare localizzazione, estensione ed entità del consumo di suolo, e che il RP non fornisca riferimenti in merito alle misure mitigative previste;
- Nel RP non vi sia un’analisi adeguata in merito alle previsioni pianificatorie relative alla realizzazione di nuove opere ed all’interferenza con aree a rischio idrogeologico opportunamente verificate, e che non siano chiare le misure che si intende adottare per il rispetto delle norme tecniche contenute nella pianificazione di settore;
- Per la componente ambientale *“Risorse idriche”* non viene fornita un’adeguata analisi sulle ricadute ambientali, tenuto conto della indeterminatezza in termini di dimensionamento delle previsioni pianificatorie;
- Per la componente *“Rumore”* il riscontro fornito dall’AP rispetto a quanto evidenziato da ARPA Lazio non risulta adeguatamente motivato limitandosi a dichiarare che non esistono criticità;
- La proposta comprende anche varianti puntuali già approvate nel corso degli anni e ciò contribuisce a rendere ancor più indeterminate le reali azioni di piano e le relative ricadute sulle componenti ambientali;
- Il RP e gli ulteriori contributi della AP non sono risultati sufficienti a definire l’indeterminatezza delle previsioni pianificatorie, la carenza informativa e le incongruenze rilevate;

RICHIAMATO l’art. 3 ter del d.lgs. 152/2006 e valutato che, sulla base dei criteri di cui all’Allegato I del decreto, nonché della descrizione della variante e delle informazioni e dati forniti dal Rapporto Preliminare, tenuto conto dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, non risulta possibile escludere possibili impatti significativi derivanti dalle previsioni della proposta in esame;



TUTTO CIÒ PREMESSO

si ritiene che la variante in oggetto sia da assoggettare alla Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n.152/2006.

l'Istruttore
Arch. Barbara Conti
(firmato digitalmente)

il Responsabile del Procedimento
Dott. Simone Proietti
(firmato digitalmente)

il Dirigente
Ing. Ilaria Scarso
(firmato digitalmente)